

**LEGGE REGIONALE 21 LUGLIO 2025, N. 5**

**Assestamento del bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol  
per gli esercizi finanziari 2025-2027<sup>1</sup>**

**TITOLO I**

**Modificazioni della legislazione regionale ai sensi dell'articolo 13-ter della legge regionale di  
contabilità**

**Art. 1 Modifiche alla legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 (Codice degli enti locali della  
Regione autonoma Trentino-Alto Adige), e successive modificazioni**

1. Alla legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni sono apportate le seguenti  
modifiche:

- a)<sup>2</sup>
- b) all'articolo 50 sono apportate le seguenti modifiche:
  - 1)<sup>3</sup>
  - 2)<sup>4</sup>
- c)<sup>5</sup>
- d)<sup>6</sup>
- e)<sup>7</sup>
- f)<sup>8</sup>
- g)<sup>9</sup>
- h)<sup>10</sup>
- i)<sup>11</sup>

**Art. 2 Aumento del contributo previsto dall'articolo 24 della legge regionale 21 settembre  
2005, n. 7 (Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza –  
aziende pubbliche di servizi alla persona), e successive modificazioni**

---

<sup>1</sup> Supplemento n. 2 al Bollettino del 24 luglio 2025, n. 30 - Sezione generale  
<sup>2</sup> Sostituisce la lettera c) del comma 3 dell'art. 49 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2.  
<sup>3</sup> Sostituisce la rubrica dell'art. 50 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2.  
<sup>4</sup> Sostituisce il comma 1 dell'art. 50 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2.  
<sup>5</sup> Aggiunge un periodo alla fine del comma 2 dell'art. 218 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2.  
<sup>6</sup> Modifica il comma 3 dell'art. 218 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2.  
<sup>7</sup> Modifica il comma 4 dell'art. 218 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2.  
<sup>8</sup> Modifica il comma 4-bis dell'art. 218 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2.  
<sup>9</sup> Modifica la lettera a) del comma 1 dell'art. 229 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2.  
<sup>10</sup> Inserisce l'art. 235-bis dopo l'art. 235 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2.  
<sup>11</sup> Modifica il comma 1 dell'art. 312 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2.

1. A decorrere dall'anno 2025 il finanziamento previsto dall'articolo 24 della legge regionale n. 7 del 2005 e successive modificazioni, destinato a supportare attività formative e di aggiornamento per amministratori, direttori, volontari, familiari degli ospiti, dipendenti delle aziende e loro associazioni, è aumentato complessivamente di euro 40.000,00 da ripartirsi in parti uguali per ciascun ambito provinciale.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede, a decorrere dall'esercizio 2025, mediante integrazione dello stanziamento sulla Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 07 "Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali", Titolo 1 "Spese correnti".

**Art. 3 Finanziamento dei Fondi pensione di cui all'articolo 10 della legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3 (Istituzione dell'assicurazione regionale volontaria per la pensione alle persone casalinghe), e successive modificazioni**

1. Al fine di contribuire alla sostenibilità finanziaria dei Fondi provinciali di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 3 del 1993 e successive modificazioni, la Regione assegna alle due Province autonome l'importo complessivo di euro 10 milioni da suddividersi secondo i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante istituzione nel bilancio regionale, per l'esercizio 2025, di un nuovo capitolo di spesa nella Missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali", Programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali", Titolo 1 "Spese correnti".

**Art. 4 Modifiche alla legge regionale 22 luglio 2002, n. 2 "Disposizioni per l'assestamento di bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (legge finanziaria)"**

1. All'articolo 2 della legge regionale n. 2 del 2002 sono apportate le seguenti modifiche:
  - a)<sup>12</sup>
  - b)<sup>13</sup>

**Art. 5 Polo giudiziario di Bolzano**

1. Al fine di assicurare l'adeguatezza alle nuove esigenze relative agli immobili adibiti a sede degli uffici giudiziari sul territorio della Provincia di Bolzano, nelle more della definizione di una norma d'attuazione concernente l'acquisto di immobili, la Regione è autorizzata a predisporre una convenzione ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 7 febbraio 2017, n. 16 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recanti disposizioni in materia di delega di funzioni riguardanti l'attività amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari) volta a regolare gli aspetti finanziari e amministrativi per la realizzazione del

---

<sup>12</sup> Sostituisce il comma 1 dell'art. 2 della L.R. 22 luglio 2002, n. 2.

<sup>13</sup> Abroga il comma 01-bis dell'art. 2 della L.R. 22 luglio 2002, n. 2.

nuovo Polo giudiziario di Bolzano, nonché ad adottare gli atti necessari per garantire la continuità operativa dei servizi giudiziari.

**Art. 6 Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 17 marzo 2017, n. 4 (Disposizioni urgenti concernenti la delega di funzioni riguardanti l'attività amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari), e successive modificazioni**

1. All'articolo 1 della legge regionale n. 4 del 2017 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

- a)<sup>14</sup>
- b)<sup>15</sup>

**Art. 7 Oneri per la contrattazione per il triennio 2025-2027**

1. L'onere annuo derivante dalla contrattazione collettiva relativa al personale regionale per il triennio 2025-2027 è determinato nel seguente importo massimo:

- a) 2.150.000,00 euro sull'esercizio 2025;
- b) 2.425.000,00 euro sull'esercizio 2026;
- c) 3.184.000,00 euro sull'esercizio 2027.

2. Il riparto dell'onere annuo per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro fra le aree negoziali del personale regionale è definito secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla Giunta regionale.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 2.150.000,00 per l'esercizio 2025, euro 2.425.000,00 per l'esercizio 2026 e 3.184.000,00 per l'esercizio 2027, si provvede mediante corrispondenti integrazioni di stanziamento sulla Missione 20 "Fondi ed accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti".

**Art. 8 Modifiche alla legge regionale 21 luglio 2000, n. 3 (Norme urgenti in materia di personale), e successive modificazioni**

1.<sup>16</sup>

**Art. 9 Modifiche alla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15 (Ordinamento degli uffici regionali e norme sullo stato giuridico e trattamento economico del personale), e successive modificazioni**

1. Alla legge regionale n. 15 del 1983 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

- a)<sup>17</sup>

<sup>14</sup> Modifica il comma 1 dell'art. 1 della L.R. 17 marzo 2017, n. 4.

<sup>15</sup> Modifica il comma 1-bis dell'art. 1 della L.R. 17 marzo 2017, n. 4.

<sup>16</sup> Modifica la lettera c) del comma 1 dell'art. 5 della L.R. 21 luglio 2000, n. 3.

<sup>17</sup> Modifica il comma 5 dell'art. 24 della L.R. 9 novembre 1983, n. 15.

b)<sup>18</sup>

**Art. 10 Modifiche alla legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 (Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione), e successive modificazioni**

1.<sup>19</sup>

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione recata al comma 1 il Collegio dei revisori dei conti attualmente in carica viene prorogato nelle sue funzioni fino al termine stabilito per l'approvazione da parte della Giunta regionale del disegno di legge concernente il rendiconto generale 2025.

**Art. 11 Modifiche alla legge regionale 2 maggio 1988, n. 10 (Iniziativa per la promozione dell'integrazione europea), e successive modificazioni**

1.<sup>20</sup>

2. Nella lettera *e-ter*) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n. 10 del 1988 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a)<sup>21</sup>

b)<sup>22</sup>

3. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

**Art. 12 Modifiche alla legge regionale 25 giugno 1995, n. 4 (Modifica della legge regionale 2 maggio 1988, n. 10 "Iniziativa per la promozione dell'integrazione europea" e disposizioni per lo svolgimento di particolari attività di interesse regionale), e successive modificazioni**

1.<sup>23</sup>

2.<sup>24</sup>

3.<sup>25</sup>

4.<sup>26</sup>

5. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

---

<sup>18</sup> Sostituisce il comma 3 dell'art. 24-*ter* della L.R. 9 novembre 1983, n. 15.

<sup>19</sup> Modifica il primo periodo del comma 7 dell'art. 34-*bis* della L.R. 15 luglio 2009, n. 3.

<sup>20</sup> Modifica la rubrica della L.R. 2 maggio 1988, n. 10.

<sup>21</sup> Modifica la lettera *e-ter* del comma 1 dell'art. 2 L.R. 2 maggio 1988, n. 10.

<sup>22</sup> Modifica la lettera *e-ter* del comma 1 dell'art. 2 L.R. 2 maggio 1988, n. 10.

<sup>23</sup> Modifica la rubrica della L.R. 25 giugno 1995, n. 4.

<sup>24</sup> Sostituisce la rubrica dell'art. 7 della L.R. 25 giugno 1995, n. 4.

<sup>25</sup> Modifica il comma 1 dell'art. 7 della L.R. 25 giugno 1995, n. 4.

<sup>26</sup> Aggiunge la lettera *f-bis*) dopo la lettera *f*) del comma 1 dell'art. 7 della L.R. 25 giugno 1995, n. 4.

### **Art. 13 Testo unificato**

1. Il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta, è autorizzato ad apportare le modifiche conseguenti agli articoli 11 e 12 della presente legge al decreto del Presidente della Giunta regionale 23 giugno 1997, n. 8/L (Testo unificato delle leggi “Iniziative per la promozione dell’integrazione europea e disposizioni per lo svolgimento di particolari attività di interesse regionale”), e successive modificazioni.

## **TITOLO II**

### **Disposizioni per l’assestamento del bilancio di previsione**

### **Art. 14 Residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto generale**

1. I dati presunti dei residui attivi e passivi riportati nello stato di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio per gli esercizi finanziari 2025-2027 sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2024. Le differenze fra l’ammontare dei residui del rendiconto e l’ammontare dei residui presunti riportato nello stato di previsione del bilancio sono riportate in allegato alla presente legge.

### **Art. 15 Variazioni allo stato di previsione dell’entrata**

1. Nello stato di previsione dell’entrata del bilancio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2025-2027, di cui all’articolo 1 della legge regionale 20 dicembre 2024, n. 7 (Bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2025-2027), sono introdotte le variazioni allegate alla presente legge.

2. Tra le entrate del bilancio per l’esercizio finanziario 2025 è iscritta una quota del risultato di amministrazione disponibile determinato nel rendiconto dell’esercizio 2024 di importo pari a 70 milioni di euro.

3. La quota di risultato di amministrazione di cui al comma 2 è destinata alla copertura dell’incremento della spesa sulla missione/programma 18.01 dell’esercizio finanziario 2025, relativa all’accollo da parte della Regione di una quota del contributo alla finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare posto a carico delle Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 79, comma 4-*bis*, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e in base agli Accordi stipulati tra la Regione e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Per effetto delle variazioni apportate, lo stato di previsione dell’entrata presenta le seguenti variazioni:

- a) per l’esercizio finanziario 2025 in termini di competenza in euro 118.666.088,84 e in termini di cassa in euro 180.190.816,87;
- b) per l’esercizio finanziario 2026 in termini di competenza in euro -570.000,00;

- c) per l'esercizio finanziario 2027 in termini di competenza in euro 70.000,00.

#### **Art. 16 Variazioni allo stato di previsione della spesa**

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2025-2027, di cui all'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2024, n. 7 (Bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2025-2027), sono introdotte le variazioni allegate alla presente legge.

2. Per effetto delle variazioni apportate, lo stato di previsione della spesa presenta le seguenti variazioni:

- a) per l'esercizio finanziario 2025 in termini di competenza in euro 118.666.088,84 e in termini di cassa in euro 180.190.816,87;
- b) per l'esercizio finanziario 2026 in termini di competenza in euro -570.000,00;
- c) per l'esercizio finanziario 2027 in termini di competenza in euro 70.000,00.

#### **Art. 17 Allegati al bilancio**

1. In relazione alle variazioni apportate sono approvati gli allegati al bilancio previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e successive modificazioni per quanto modificati.

#### **Art. 18 Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e copertura finanziaria**

1. Per il triennio 2025-2027 sono autorizzate le variazioni agli stanziamenti di cui all'allegata tabella A, concernenti il rifinanziamento di leggi regionali, nonché le nuove spese derivanti dalla presente legge.

2. Alla copertura delle spese di cui al comma 1 si provvede con le modalità previste dall'allegata tabella B.

#### **Art. 19 Entrata in vigore**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

**TABELLA A - Nuove autorizzazioni e riduzioni di spesa concernenti il rifinanziamento di leggi regionali nonché derivanti dalla legge di assestamento**

Missione	Descrizione	Programma	esercizio 2025	esercizio 2026	esercizio 2027
01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	03	-€ 4.827.000,00	-€ 640.000,00	€ -
01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	03	€ 1.030.000,00	€ -	€ -
01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	05	€ 150.000,00	€ -	€ -
01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	10	€ 200.000,00	€ -	€ -
02	GIUSTIZIA	01	€ 1.865.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
02	GIUSTIZIA	01	-€ 200.000,00	€ -	€ -
05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	02	€ 3.200.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00
12 (art. 2)	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	07	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	07	€ 180.000,00	€ 180.000,00	€ 180.000,00
18 (art. 3)	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	01	€ 10.000.000,00	€ -	€ -
18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	01	€ 100.000.000,00	€ 700.000,00	€ -
18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	01	-€ 93.864,90	€ -	€ -
20 (art. 6)	FONDI E ACCANTONAMENTI	03	€ 2.150.000,00	€ 2.425.000,00	€ 3.184.000,00
20	FONDI E ACCANTONAMENTI	03	-€ 2.833.000,00	-€ 4.445.000,00	-€ 4.504.000,00
20	FONDI E ACCANTONAMENTI	03	€ 7.734.953,74	€ -	€ -
99	SERVIZI PER CONTO TERZI	01	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00

**TOTALE nuove o ulteriori spese autorizzate**

**€ 126.619.953,74**

**€ 4.515.000,00**

**€ 4.574.000,00**

**TOTALE riduzioni di precedenti autorizzazioni**

**-€ 7.953.864,90**

**-€ 5.085.000,00**

**-€ 4.504.000,00**

**TABELLA B - Copertura degli oneri**

	<b>esercizio 2025</b>	<b>esercizio 2026</b>	<b>esercizio 2027</b>
<b><u>Oneri complessivi da coprire</u></b>			
Nuove autorizzazioni di spesa concernenti il rifinanziamento di leggi regionali nonché derivanti dalla legge di assestamento	€ 126.619.953,74	€ 4.515.000,00	€ 4.574.000,00
Minori entrate	€ 4.920.864,90	€ 640.000,00	€ -
<b>TOTALE ONERI DA COPRIRE</b>	<b>€ 131.540.818,64</b>	<b>€ 5.155.000,00</b>	<b>€ 4.574.000,00</b>
<b><u>Mezzi di copertura</u></b>			
Riduzioni di spesa concernenti il rifinanziamento di leggi regionali nonché derivanti dalla legge di assestamento	€ 7.953.864,90	€ 5.085.000,00	€ 4.504.000,00
Maggiori entrate	€ 52.807.488,34	€ 70.000,00	€ 70.000,00
Utilizzo avanzo di amministrazione parte disponibile	€ 70.000.000,00	€ -	€ -
Utilizzo avanzo di amministrazione parte accantonata	€ 779.465,40	€ -	€ -
Utilizzo avanzo di amministrazione parte vincolata	€ 0,00	€ -	€ -
<b>TOTALE MEZZI DI COPERTURA</b>	<b>€ 131.540.818,64</b>	<b>€ 5.155.000,00</b>	<b>€ 4.574.000,00</b>

Allegati<sup>27</sup>

<sup>27</sup> Allegati omissi